# Corso di formazione SISTRI

SIStema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti

# Le corrette procedure per la gestione dei rifiuti alla luce del SISTRI

Procedure operative, nuovi adempimenti e apparato sanzionatorio

Borgomanero, giovedì 20 febbraio 2014 Baveno, venerdì 21 febbraio 2014 (3 ore)

Cruciano Francesco
francescocruciano@apimpresa.it
tel. 0321 398464
Vice Direttore API Novara, VCO e Vercelli







# La gestione dei rifiuti alla luce del SISTRI

### Quadro Normativo di riferimento

D.Lgs.152/06 (art. 188-bis, comma 2 – Controllo della tracciabilità dei rifiuti):

La gestione dei rifiuti deve avvenire:

- a) nel rispetto degli obblighi istituiti attraverso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) oppure
- b) nel rispetto degli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico (art.190) nonché del formulario di identificazione (art. 193).

<del>l. 17 dicembre 2000</del> operativ <del>ità</del> , fornii	istituisco il sistemo di tracciobilità dei rifiuti, definisco le r "SOSTITUITI"da disposizioni	
	DM 18.2.11, n. 52 - "Testo Unico Sistri"	
- D.M. 15.2.2010	Modificato da	
- Decreto dirige	Dm 10 novembre 2011, n. 219 (06/01/2012)	Registro Imprese
- D.M. 9.7.2010	Dm 25 maggio 2012, n. 141 (07/09/2012)	
- D.M. 28.9.2010 ■	Dm 17 ottobre 2012, n. 210 (20/12/2012)	ck-box; fino al 31.12.
permane l'obblig	DI 31 agosto 2013, n. 101 (01/09/2013)	
- D.M. 22.12.10: controllo della tra	Legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125	stituzione del sistem

<u>D.Lgs. 205/10</u> (25-12-2010): attuazione della direttiva 2008/98/CE - cd. "Correttivo quater", introduce numerose modifiche alla disciplina gestione dei rifiuti prevista dalla Parte IV del D.Lgs. n. 152/06

<u>Dm 20 marzo 2013, n. 96</u> per le procedure di verifica e allineamento dei dati – regime transitorio – sospensione contributo Sistri anno 2013

Circolare 31 ottobre 2013 per l'applicazione dell'articolo 11 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101



### Speciale SISTRI

Cfr. Ultimo aggiornamento Sistri Workshop API 29.10.13

Decreto Mille proroghe differisce al 31 dicembre 2014 la data • 13 settembre 2013: MinAmbiente risponde ad del doppio regime.

Circolare n. 1 del 31 ottobre 2013 per l'applicazione dell' art. 11 del DI 101/13, concernente "semplificazione e razionalizzazione del SISTRI, convertito in L. 125/13. La circolare sostituisce la Nota esplicativa, pubblicata nelle more della conversione del d.l. n. 101/2013. Sommario e riguarda: 1. Premessa – guadro generale: 2. Soggetti obbligati ad aderire al SISTRI; 3. Termini di inizio dell'operatività del SISTRI: 4. Modalità di coordinamento tra obblighi dei soggetti iscritti al SISTRI e obblighi dei soggetti non iscritti al SISTRI; 5. Regime transitorio e sanzioni; 6. Adesione volontaria al SISTRI; 7. Modifiche e semplificazioni regolamentari.

- 24 ottobre 2013: Camera aggiunge novità a Ddl su Sistri in questo caso al 3 marzo 2014 anche l'operatività del Sistri Il testo, ricco ora di un ampliamento del cd. "regime binario" (tracciamento sia cartaceo che telematico) torna al Senato per l'approvazione definitiva).
- 1° ottobre 2013: scatta l'operatività del Sistri con le prime istruzioni del M. Ambiente. Scatta dal 1° ottobre 2013, Sistri a partire dal 1° ottobre 2013 per i grandi produttori (più di come previsto dal DI 101/2013, l'operatività del nuovo sistema 10 dipendenti) ed i gestori di rifiuti speciali pericolosi, e dal 3 di tracciamento telematico dei rifiuti per la prima "fase" di soggetti, ossia: enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale; enti o imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori. Con circolare 1° ottobre 2013 il MinAmbiente offre i primi chiarimenti sulla partenza del nuovo sistema alla produttori (con più di 10 dipendenti) e i gestori di rifiuti luce delle novità introdotte dall'articolo 11 del DI 101/2013.

- interrogazione parlamentare su Sistri. In risposta ad una interrogazione parlamentare sul Sistri il MinAmbiente conferma la partenza del nuovo sistema di tracciabilità ed annuncia future semplificazioni per gli operatori.
- 1° settembre 2013: in vigore nuova disciplina Sistri. In vigore il DI 101/2013, cd. "Razionalizzazione della P.a.", che circoscrive l'operatività del Sistri ai rifiuti pericolosi riformulando il panorama dei soggetti obbligati ed il calendario degli adempimenti. In base al nuovo decreto legge, il 1° ottobre 2013 viene confermato come termine di operatività del nuovo sistema di controllo per i soli gestori e nuovi produttori di rifiuti pericolosi, mentre per i produttori "iniziali" di rifiuti (sempre) pericolosi il termine iniziale è fissato nel 3 marzo 2014, con possibile ulteriore proroga. Confermata – con slittamento anche per i rifiuti urbani della Regione Campania.
- 19 aprile 2013: nuovo Dm operatività Sistri in Gazzetta ufficiale. Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 19 aprile 2013 il Dm Ambiente 20 marzo 2013 che prevede l'operatività del marzo 2014 per tutti gli altri soggetti.
- 20 marzo 2013: Sistri, si parte il 1° ottobre. Con un comunicato stampa pubblicato sul proprio sito ufficiale il MinAmbiente ha reso nota l'approvazione di un decreto che prevede l'attivazione del Sistri a partire dal 1° ottobre 2013 per i pericolosi, e dal 3 marzo 2014 per tutti gli altri soggetti.

## Soggetti obbligati ad aderire al Sistri

[art. 188-ter D.Lgs. 152/06 - DL 101/23 - L. di conversione n. 125/13]

a) enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi (compresi trasportatori conto proprio art. 212.8)

Sono esclusi i produttori iniziali di rifiuti urbani pericolosi e i produttori iniziali che non sono organizzati in enti o imprese. Per i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuino soltanto operazioni di stoccaggio (deposito preliminare D 15 e messa in riserva R 13) dei propri rifiuti all'interno del luogo di produzione, l'avvio dell'operatività rimane fissato, anche con riferimento a queste attività, al 3 marzo 2014.

- b) enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale.
  - Si intendono i vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti all'interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio.
- c) enti o imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi.
  - In questo caso, diversamente dai precedenti, la norma si riferisce a tutti i rifiuti pericolosi, sia speciali che urbani.
- d) nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi.

Si tratta dei soggetti che sottopongono i rifiuti pericolosi ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti (eventualmente, anche non pericolosi) diversi da quelli trattati o che sottopongono i rifiuti non pericolosi ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti pericolosi.



## .. e gli altri soggetti?

[art. 188-ter D.Lgs. 152/06]



La norma non contempla l'obbligo di iscrizione per i **produttori, i trasportatori, i gestori e gli intermediari e commercianti di rifiuti non pericolosi che possono aderire al SISTRI su base volontaria** [art. 188-ter, comma 2, del D.lgs. n. 152/06].



Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente potranno essere specificate altre categorie di soggetti obbligati all'adesione e verranno individuate, nell'ambito degli enti o imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, eventuali ulteriori categorie di soggetti a cui è necessario estendere il sistema di tracciabilità.





## L'avvio dell'operatività del Sistri



[DM 20.3.2013 n .96 - DI 101/13 - L. di conversione n. 125/13 - Circolare n. 1 del 31 ottobre 2013]

### 1 fase: 1 ottobre 2013

- gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale
- in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto
- gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti speciali pericolosi
- i nuovi produttori, che trattano o producono rifiuti pericolosi.

### 2 fase: 3 marzo 2014

- i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi
- i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della Regione Campania.

## 3 fase di "sperimentazione": 30 giugno 2014

• per le operazioni concernenti i rifiuti urbani pericolosi (esclusi i produttori iniziali di rifiuti urbani, estranei al SISTRI) [attesa di decreto interministeriale].

### Qualche chiarimento per i soggetti obbligati ...





### Attività di trasporto dei rifiuti

per "enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale", ci si riferisce agli enti e imprese che (raccolgono o) trasportano rifiuti speciali pericolosi prodotti da terzi

→ Il trasporto in conto proprio è soggetto alla decorrenza del 3 marzo 2014.



### Attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti

le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano sono iscritte all'Albo gestori ambientali [art. 212] e per l'art. 188-ter è previsto l'obbligo di adesione al SISTRI in quanto trasportatori di rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale.

- → I vettori stranieri che, a titolo professionale, effettuano trasporti esclusivamente all'interno del territorio nazionale, sono soggetti all'obbligo di iscrizione al SISTRI.
- → lo stesso vale per il trasporto transfrontaliero in partenza dal territorio nazionale e verso Stati esteri.

Per i vettori stranieri che effettuano trasporti transfrontalieri dall'estero con destinazione nel territorio nazionale, o con solo attraversamento del territorio nazionale, valgono le disposizioni sulla tracciabilità previste dal Regolamento comunitario n. 1013/06.



Enti e imprese che trasportano i rifiuti da loro stessi prodotti [iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali ai sensi art. 212.8], nonché i soggetti che effettuano il trasporto dei propri rifiuti, [iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali in cat. 5] partono con il Sistri dal 3 marzo 2014.

# Modalità di coordinamento tra obblighi dei soggetti iscritti e non iscritti al SISTRI

- Procedure specifiche per le categorie di soggetti non iscritti al SISTRI [art. 14. del Dm 52/11]
- Le medesime procedure sono adottate, nella prima fase operativa del sistema (1 ottobre 2013-3 marzo 2014), da parte dei produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che non aderiscano volontariamente al SISTRI in data antecedente a quella prevista per l'avvio dell'operatività del sistema per la propria categoria (3 marzo 2014)

# Pertanto, fino al 3 marzo 2014, i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi adempiono ai propri obblighi nel modo seguente:

- i produttori iniziali comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della "Scheda SISTRI AREA MOVIMENTAZIONE", al trasportatore [delegato dell'impresa di trasporto] che compila anche la sezione del produttore del rifiuto, inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso; una copia della "Scheda SISTRI AREA MOVIMENTAZIONE", firmata dal produttore del rifiuto, viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto. Una copia della "Scheda SISTRI AREA MOVIMENTAZIONE" rimane presso il produttore del rifiuto, che è tenuto a conservarla per cinque anni;
- ☐ il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti in tali ipotesi è tenuto a:
  - stampare e trasmettere al produttore dei rifiuti stessi la copia della Scheda SISTRI AREA MOVIMENTAZIONE completa, al fine di attestare l'assolvimento dell'obbligo;
  - in caso di temporanea indisponibilità del sistema da parte del trasportatore, la compilazione della scheda di movimentazione (area trasportatore ed area produttore) è a cura del gestore, che potrà utilizzare le schede di movimentazione numerate su carta dal trasportatore.



# Modalità di coordinamento tra obblighi dei soggetti iscritti al SISTRI e obblighi dei soggetti non iscritti al SISTRI.

### Segue ...

I trasporti di rifiuti effettuati da soggetti non iscritti al SISTRI o per i quali il SISTRI non sia ancora operativo devono essere accompagnati dal formulario di trasporto secondo quanto prescritto dall'articolo 193 del D.Lgs. 152/06.

Nei casi di conferimento di rifiuti da parte del trasportatore di propri rifiuti speciali, non iscritto al SISTRI o per i quali il SISTRI non sia ancora operativo, per i quali sia previsto l'utilizzo del formulario di trasporto, il soggetto che riceve il rifiuto provvede a riportare il codice del formulario nel campo "Annotazioni" della propria registrazione cronologica.



### Regime transitorio e sanzioni



Previsto un doppio regime per gli adempimenti e le sanzioni ad essi collegate [Dl 101/13 - L. di conversione n. 125/13 - art.11 introduce il comma 3-bis, che prevede, in via transitoria]:

dal 3 marzo 2014 al 1º agosto 2014

Registro di carico e scarico rifiuti art. 190

+

Formulario rifiuti art. 193

- Fino al 31 dicembre 2014 (previsto dal Mille proroghe) nei confronti dei soggetti obbligati ad aderire al SISTRI non trovano applicazione le sanzioni previste dagli articoli 260-bis e 260-ter, del D.Lgs. 152/06, relative agli adempimenti del Sistri
- Fino al 31 dicembre 2014 (al fine di garantire comunque una tracciabilità dei rifiuti) continuano ad applicarsi i preesistenti adempimenti ed obblighi (registro di carico e scarico, formulario, Mud, etc. artt. 188, 189, 190 e 193) nella formulazione previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 205/10, e le relative sanzioni; vale a dire, come bilanciamento della moratoria delle nuove sanzioni, è stata disposta un'ultrattività delle disposizioni vigenti prima che il Sistri venisse introdotto nel D.Lgs. n. 152/06
- La dichiarazione MUD è dovuta con riferimento ai rifiuti prodotti e gestiti negli anni 2013 e 2014 (scadenza fissata al 30 aprile)

A partire dal 1 gennaio 2015, tutti i soggetti obbligati dovranno effettuare gli adempimenti Sistri e, in caso di inadempienza, subiranno le "sanzioni Sistri" (ferme restando le esenzioni previste, per le prime tre violazioni, dal comma 11 dell'articolo 11 del d.l. n. 101/2013: è prevista la sanzione Sistri soltanto dopo la constatazione della terza violazione.



### Adesione volontaria al SISTRI

Nel caso in cui un'impresa non obbligata, decida di procedere all'adesione volontaria al SISTRI deve comunicare espressamente tale volontà al Concessionario secondo la modulistica resa disponibile sul sito SISTRI. L'adesione comporta l'applicazione del relativo regime e delle procedure previste con riferimento alla categoria di appartenenza a partire dal completamento delle procedure di adesione fino ad eventuale espressa manifestazione di volontà dell'impresa che, in qualsiasi momento, può optare per il ritorno al sistema cartaceo.

# Modifiche al Manuale Operativo SISTRI sospensione dei punti 7.3. e 7.1.2. del Manuale Operativo

Le disposizioni regolamentari (oggi in gran parte contenute nel Dm n. 52/11) dovranno dunque essere adeguate per tener conto, oltre che delle modifiche legislative intervenute, delle predette semplificazioni ed ottimizzazioni, e dovrà essere aggiornato di conseguenza il Manuale Operativo.

Nelle more, è già stata sospesa l'applicazione del Manuale Operativo SISTRI relativamente al punto 7.3., che prevede il tracciamento dei rifiuti nei passaggi interni degli impianti, ed al punto 7.1.2., che prevede la presa in carico delle giacenze alla mezzanotte del 30 settembre 2013, prima che gli impianti inizino ad utilizzare il SISTRI, adempimenti che, allo stato e per come definiti, non risultano concretamente realizzabili.



### Adesione volontaria al SISTRI

Nel caso in cui un'impresa non obbligata, decida di procedere all'adesione volontaria al SISTRI deve comunicare espressamente tale volontà al Concessionario secondo la modulistica resa disponibile sul sito SISTRI. L'adesione comporta l'applicazione del relativo regime e delle procedure previste con riferimento alla categoria di appartenenza a partire dal completamento delle procedure di adesione fino ad eventuale espressa manifestazione di volontà dell'impresa che, in qualsiasi momento, può optare per il ritorno al sistema cartaceo.

# Modifiche al Manuale Operativo SISTRI sospensione dei punti 7.3. e 7.1.2. del Manuale Operativo

Le disposizioni regolamentari (oggi in gran parte contenute nel Dm n. 52/11) dovranno dunque essere adeguate per tener conto, oltre che delle modifiche legislative intervenute, delle predette semplificazioni ed ottimizzazioni, e dovrà essere aggiornato di conseguenza il Manuale Operativo.

Nelle more, è già stata sospesa l'applicazione del Manuale Operativo SISTRI relativamente al punto 7.3., che prevede il tracciamento dei rifiuti nei passaggi interni degli impianti, ed al punto 7.1.2., che prevede la presa in carico delle giacenze alla mezzanotte del 30 settembre 2013, prima che gli impianti inizino ad utilizzare il SISTRI, adempimenti che, allo stato e per come definiti, non risultano concretamente realizzabili.

### Ripartizione contributi Sistri (salvo modifiche) – riferimento Dm 52/11 – All. II

In accordo con Selex-Sema, il versamento del contributo di iscrizione al Sistri è sospeso per l'anno 2013 per gli enti e imprese già iscritti alla data del 30 aprile 2013.

Per l'anno 2014 è previsto entro il 30 aprile 2014 (in attesa di indicazioni)

E' previsto la possibilità di pagamento da Sistema (area accreditata - Gestione Azienda - Gestione pagamenti pratiche) - immagini-simulazione.

Produttori/Detentori				
Addetti per unità locale	Contributo Pericolosi	Contributo Non pericolosi		
< 10	euro 120	€ 60 (*)		
da 11 a 50	euro 180	€ 90		
da 51 a 250	euro 300	€ 150		
da 251 a 500	euro 500	€ 250		
> 500	euro 800	€ 400		

<sup>(\*)</sup> I produttori di rifiuti non pericolosi con un numero di addetti inferiore ai dieci dipendenti potranno scegliere se aderire o meno al Sistri N.B. Tra i produttori di rifiuti pericolosi rientrano anche coloro che effettuano entrambe le operazioni e cioè la produzione di rifiuti pericolosi e non pericolosi

Enti e imprese produttori rifiuti pericolosi			
Addetti per unità locale	Quantitativi annui	Contributo pericolosi	
Da 1 a 5	Fino a 200 kg	€ 50	
Da 1 a 5	Oltre 200 e fino a 400 kg	€ 60	
Da 6 a 10	Fino a 400 kg	€ 60	



### Ripartizione contributi Sistri (salvo modifiche)



Trasportatori per sede (Ndr)			
Quantità annua autorizzata	Contributo Pericolosi	Contributo Non pericolosi	Contributo Articolo 212, comma 8, Dlgs 152/2006
inferiore a 3.000 tonn.	€ 120	€ 60	
superiore o uguale a 3.000 tonn. e inferiore a 6.000 tonn.	€ 140	€ 70	
superiore o uguale a 6.000 tonn. e inferiore a 15.000 tonn.	€ 180	€ 90	€ 0
superiore o uguale a 15.000 tonn. e inferiore a 60.000 tonn.	€ 250	€ 125	
superiore o uguale a 60.000 tonn. e inferiore a 200.000 tonn.	€ 350	€ 175	
superiore o uguale a 200.000 tonn.	€ 500	€ 250	


	Trasportatori <i>j</i>	per mezzo (Ndr)	
	Contributo Pericolosi	Contributo Non pericolosi	Contributo Articolo 212, comma 8, Dlgs 152/2006
Per ogni mezzo di trasporto	€ 150	€ 150	fino a due veicoli € 100 per ogni veicolo
			oltre i due veicoli € 150 per ogni veicolo



### entriamo nell'area accreditata...

Gestione azienda (8/8/2013)

http://www.sistri.it/Documenti/Allegati/GUIDA\_GESTIONE\_AZIENDA.pdf



## LE SANZIONI

### ART, 255

### ABBANDONO DI RIFIUTI

Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 € a 3.000 €. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.

### Art. 256

### ATTIVITÀ DI GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA

- 1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:
  - a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
  - b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni <u>e</u> con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti <u>pericolosi</u>.
- 2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

### Art. 256 (segue)

### Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

- 3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
- 4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di <u>inosservanza delle prescrizioni</u> contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.
- 5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b). ...

### Art. 257

### Bonifica dei siti

- 1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.
  - 2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.
  - 3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.
  - 4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

### ART. 258

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

- 1. I soggetti di cui all'articolo 190, comma 1, che non abbiano aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188— bis, comma 2, lettera a), e che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui al medesimo articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 € euro a 15.500 €
- 2. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa che non adempiano all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e all'articolo 6, comma 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro
- 3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 1 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro [per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi].
- 4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.(\*)

### ART. 258 (segue)

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

- 5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 [registro] sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 [formulario] sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 da parte dei soggetti obbligati. ...
- 5-ter. Il sindaco del comune che non effettui la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3 [MUD], ovvero la effettui in modo incompleto o inesatto, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione e' effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

Art. 259 (vedi anche art. 260 - attività organizzate per traffico illecito di rifiuti)

### Traffico illecito di rifiuti

- 1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CEE) 1º febbraio 1993, n. 259 [errore: Reg. 1013/06], o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.
- 2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

# LE SANZIONI "SUL SISTRI"

### **ISCRIZIONE AL SITRI**

- I soggetti obbligati al Sistri si iscrivono prima di dare avvio alle attività o al verificarsi dei presupposti per i quali scatta l'obbligo di iscrizione (art. 6.2 DM 18.2.11);
- Nel caso di produzione accidentale di rifiuti pericolosi il produttore(non iscritto) è tenuto ad aderire al Sistri entro 3 giorni lavorativi dall'accertamento della pericolosità dei rifiuti (art. 188-ter D.Lgs. 152/06)
- Il contributo è versato annualmente (entro il 30 aprile con riferimento all'anno di competenza) da ciascun operatore iscritto per ciascuna attività di gestione dei rifiuti svolta all'interno dell'unità locale

### **ART. 260 bis**

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri)

- 1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al SISTRI nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 € A 15.500 €. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 € a 93.000 €.
- 2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al SISTRI, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 € A 15.500 €. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 € a 93.000 €. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.

# Rispetto di tempi, procedure e modalità (e SANZIONI COLLEGATE)

- I produttori di rifiuti iscritti a Sistri inseriscono nella scheda Sistri–Area Registro Cronologico le informazioni relative entro 10 giorni lavorativi dalla produzione dei rifiuti e comunque prima della movimentazione [art. 13, comma 1 DM 18.2.11];
- in caso di movimentazione di rifiuti pericolosi i produttori devono accedere alla scheda Sistri-Area Movimentazione almeno 4 ore prima che si effettui l'operazione di movimentazione, salvo giustificati motivi di emergenza da indicare nella parte annotazioni [art. 13, comma 2]; tali termini non si applicano in caso di attività di microraccolta[comma 3];

### Particolari tipologie [art. 14]:

- 1) Produttori che non aderiscono a Sistri, nemmeno su base volontaria (pr. rif. spec. non pericolosi lett. c), d) e g) fino a 10 dipendenti o pr. di tipologie diverse, e pr. che non sono inquadrati in ente o impresa) comunicano i propri dati (necessari per la compilazione della scheda Sistri-Area Movimentazione) al delegato dell'azienda di trasporto che compila anche la sezione del produttore, per conto del produttore stesso: 1 copia della scheda Sistri-Area Movimentazione firmata dal produttore è consegnata al conducente, 1 copia rimane presso il produttore del rifiuto che la conserva per 5 anni; in tali casi il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento è tenuto a stampare e trasmettere 1 copia della scheda Sistri-Area Movimentazione completa al produttore al fine di attestare l'assolvimento della sua responsabilità [c. 1];
- 2) Produttori di fanghi destinati allo spandimento in agricoltura [D.Lgs. 99/92] stampano la scheda Sistri-Area Movimentazione contenente l'indicazione del destinatario e la consegnano al conducente del mezzo di trasporto. Il destinatario controfirma la scheda, la data e la restituisce al produttore dei rifiuti al fine di attestare l'assolvimento della responsabilità del produttore per il corretto recupero dei fanghi. Il delegato dell'impresa di trasporto accede al SISTRI e chiude la relativa scheda Sistri-Area Movimentazione confermando l'arrivo a destinazione del rifiuto [c. 3]

### Rispetto di tempi, procedure e modalità

### Particolari tipologie [art. 14 – DM 18.2.11]

3) Nel caso di rifiuti prodotti in cantieri [durata < 6 mesi] e che non dispongano di tecnologie adeguate per l'accesso al SISTRI, la scheda Sistri Area Registro cronologico e Area Movimentazione sono compilate dal delegato della sede legale o dell'unità locale dell'impresa. In tale ipotesi il delegato dell'impresa di trasporto stampa 2 copie della scheda Sistri-Area Movimentazione e le consegna al conducente, che deve indicare data e ora della presa in carico dei rifiuti. Le copie sono firmate dal responsabile del cantiere temporaneo: 1 copia rimane al responsabile del cantiere e l'altra al conducente, che la riconsegna al delegato dell'impresa di trasporto. Il delegato dell'impresa di trasporto accede, entro 2 giorni lavorativi, al Sistri e inserisce i dati relativi alla data e all'ora della presa in carico dei rifiuti [c. 4];

### Rifiuti prodotti da attività di manutenzione – disposizioni specifiche [art. 15 – DM 18.2.11]

Nel caso di rifiuti prodotti da attività di manutenzione o da altra attività svolta fuori dalla sede dell'unità locale, la Scheda Sistri–Area Registro cronologico è compilata dal delegato della sede legale dell'ente o impresa o dal delegato dell'unità locale che gestisce l'attività manutentiva. Fermo restando quanto previsto all'art. 230.1 del D.Lgs. 152/06, per i materiali tolti d'opera per i quali deve essere effettuata la valutazione tecnica della riutilizzabilità, qualora dall'attività di manutenzione derivino rifiuti pericolosi, la movimentazione dei rifiuti dal luogo di effettiva produzione alla sede legale o dell'unità locale dell'ente o impresa effettuata dal manutentore è accompagnata da una copia cartacea della Scheda SISTRI-Area Movimentazione da scaricarsi, debitamente compilata e sottoscritta dal soggetto che ha effettuato la manutenzione ["Scheda in bianco" e procedura di riallineamento];

### Commercianti, intermediari e consorzi – disposizioni specifiche

I commercianti, gli intermediari e i consorzi inseriscono nella Scheda Sistri - Area registro cronologico le informazioni relative alle transazioni effettuate entro dieci giorni lavorativi dall'effettuazione della transazione stessa.

### Rispetto di tempi, procedure e modalità

### <u>Trasportatori– disposizioni specifiche</u> [art. 15 – DM 18.2.11]

- 1. Il trasportatore, in caso di movimentazione di rifiuti pericolosi, deve accedere al SISTRI ed inserire i propri dati relativi al trasporto <u>almeno 2 ore prima</u> dell'operazione di movimentazione, salvo giustificati motivi di emergenza, da indicare nelle annotazioni della Scheda Sistri Area Registro cronologico;
- 2. In caso di movimentazione di rifiuti non pericolosi, la Scheda Sistri Area Movimentazione deve essere compilata dai trasportatori prima della movimentazione dei rifiuti stessi.
- 4. Durante il trasporto i rifiuti sono accompagnati dalla copia cartacea della Scheda Sistri Area movimentazione stampata dal produttore dei rifiuti al momento della presa in carico da parte del conducente dell'impresa di trasporto. Ove necessario sulla base della normativa vigente, i rifiuti sono accompagnati da copia del certificato analitico che ne identifica le caratteristiche (allegata in pdf).
- 5. Nel caso in cui il rifiuto venga respinto o accettato parzialmente dal gestore dell'impianto di destinazione, il trasporto dei rifiuti non accettati e restituiti al produttore deve essere accompagnato dalla copia cartacea della Scheda Sistri Area Movimentazione relativa ai rifiuti medesimi, firmata elettronicamente e stampata dal gestore dello stesso impianto di destinazione.
  - Qualora i rifiuti non accettati dall'impianto di destinazione siano <u>avviati</u> a cura del produttore <u>direttamente</u> <u>ad altro impianto</u>, il produttore medesimo annota sulla Scheda Sistri Area Registro cronologico i dati relativi al carico del rifiuto non accettato e apre una nuova Scheda Sistri Area Movimentazione indicando il nuovo destinatario.
- 7. Nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, le attività di carico e scarico, di trasbordo, nonché le soste tecniche all'interno dei porti e degli scali ferroviari, degli interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci devono essere effettuate nel più breve tempo possibile e, comunque, non superare i 4 giorni.

### Rispetto di tempi, procedure e modalità

### **ART. 260 bis**

- 3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.040 euro a 6.200...
  - Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 260 ad euro 1.550.
- 4. Nel caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.500 ad euro 93.000, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione e' imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da 2.070 euro a 12.400 euro per i rifiuti pericolosi. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 520 ad euro 3.100.
- 5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.600 ad euro 15.500. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.500 ad euro 93.000.

# COMPILAZIONE REGISTRO CRONOLOGICO E SCHEDA SITRI-AREA MOVIMENTAZIONE Rispetto di tempi, procedure e modalità

### **ART. 260 bis**

- 6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.
- 7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.
- 8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI AREA Movimentazione fraudolentemente alterata e' punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena e' aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.
- 9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 260 ad euro 1.550.

### ART. 260-ter

### Sanzioni amministrative accessorie. Confisca

- 1. All'accertamento delle violazioni di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 260-bis, consegue obbligatoriamente la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo utilizzato per l'attività di trasporto dei rifiuti di mesi 12, nel caso in cui il responsabile si trovi nelle situazioni di cui all'art. 99 c.p. o all'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, o abbia commesso in precedenza illeciti amministrativi con violazioni della stessa indole o comunque abbia violato norme in materia di rifiuti.
- 3. All'accertamento delle violazioni di cui al comma 1 dell'articolo 260-bis [mancata iscrizione al Sistri], consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo di mesi 12 del veicolo utilizzato dal trasportatore. In ogni caso restituzione del veicolo sottoposto al fermo amministrativo non può essere disposta in mancanza dell' iscrizione e del correlativo versamento del contributo.
- In caso di trasporto non autorizzato di rifiuti pericolosi, e' sempre disposta la confisca del veicolo e di qualunque altro mezzo utilizzato per il trasporto del rifiuto, ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che gli stessi che appartengano, non fittiziamente a persona estranea al reato.
   Il fermo di cui al comma 1 e la confisca di cui al comma 4 conseguono obbligatoriamente anche all'accertamento delle violazioni di cui al comma 1 dell'articolo 256.

Le sanzioni sopra menzionate relative al SISTRI si applicano a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'art. 12, comma 2, del DM 17 dicembre 2009 e s.m.i.

e cioè

dal 1º giugno 2011

# Le disposizioni transitorie e finali

I soggetti che omettono l'iscrizione al SISTRI o il relativo versamento nei termini previsti, fermo restando l'obbligo di adempiere all'iscrizione al predetto sistema con pagamento del relativo contributo, sono puniti, per ciascun mese o frazione di mese di ritardo:

- a) con una sanzione pari al 5 % dell'importo annuale dovuto per l'iscrizione se l'inadempimento si verifica nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 30 giugno del 2011;
- b) con una sanzione pari al 50 % dell'importo annuale dovuto per l'iscrizione se l'inadempimento si verifica o comunque si protrae nel periodo dal 1° luglio 2011 al 31 dicembre 2011.

# Le disposizioni transitorie e finali

Dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 205/10 sono abrogati:

- art. 181-bis, 210 e 229 del D.Lgs. 152/06
- art. 3 del D.Lgs. 30 aprile 1998 n. 173 (disposizioni per lo smaltimento dei rifiuti agricoli) : esenzione dall'iscrizione all'Albo Gestori per il trasporto di piccole quantità di rifiuti effettuato direttamente dai produttori agricoli nelle seguenti misure:
  - a) due accumulatori esausti per singolo trasporto;
  - b) quindici litri di olio esausto per singolo trasporto;
  - c) cinque contenitori di prodotti fitosanitari per singolo trasporto.

Alla data di entrata in vigore del (o dei) D.M. Ambiente relativo/i alla definizione dei criteri qualitativi e quantitativi dei sottoprodotti (ex art. 184-bis), è abrogato l'art. 186 (relativo alla disciplina delle terre e rocce da scavo)

Gli allegati B, C, D della Parte IV del D.Lgs. 152/06 sono sostituiti dai corrispondenti Allegati del D.Lgs. 205/10

Gli Allegati A, G e H della Parte IV del d. lgs. 152/06 sono abrogati

Dopo l'Allegato I del D.Lgs. 152/06 è aggiunto l'Allegato L riportato dal D.Lgs. 205/10

# Le disposizioni transitorie e finali

Fino al 31 dicembre 2011 sono esclusi dall'obbligo di iscrizione al SISTRI gli imprenditori agricoli che producono e trasportano ad una piattaforma di conferimento, oppure conferiscono ad un circuito organizzato di raccolta, i propri rifiuti pericolosi in modo occasionale e saltuario.

### Sono considerati occasionali e saltuari:

- a) i trasporti di rifiuti pericolosi ad una piattaforma di conferimento, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l'anno per quantitativi non eccedenti i 30 Kg o 30 litri al giorno e, comunque, i 100 Kg o 100 litri l'anno;
- b) i conferimenti, anche in un'unica soluzione, di rifiuti ad un circuito organizzato di raccolta per quantitativi non eccedenti i 100 Kg o 100 litri all'anno.

Tali imprenditori devono conservare in azienda per 5 anni la copia della convenzione o del contratto di servizio stipulati con il gestore della piattaforma di conferimento o del circuito organizzato di raccolta come anche le schede SISTRI – Area movimentazione, sottoscritte e trasmesse dal gestore della piattaforma di conferimento o dal circuito organizzato di raccolta.

### ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE DELLE PROVINCE DI NOVARA, VCO E VERCELLI



#### Newsletter API: Area fiscale

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Sed pellentesque dui id nisi. Integer eget. Proin condimentum, urna vel nonummy mattis, dui libero sodales ligula, vitae luctus pede lacus a pede. Maecenas laoreet quam ornare metus. Mauris enim ligula, cursus non, sodales sed, libero eget urna. Aliquam libero erat, porta nec, tincidunt in, posuere ac, tortor. Donec neque. Integer nibh nibh, viverra eu, vestibulum eget, eleifend ac, nulla. Etiam ornare mollis elit.

#### NOTIZIE Vedi tutti >>

CATALOGO CORSI SICUREZZA SUL LAVORO

26 ajuano 2013

**VOUCHER FIERE INTERNAZIONALI** 

ASSEMBLEA GENERALE DELL'ASSOCIAZIONE - HOTEL REGINA PALACE

#### CIRCOLARI Vedi tutti >>

WORKSHOP GRATUITO "AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER LE IMPRESE" Nuove Semplificazioni amministrative in campo ambientale per le PMI. Novara, 9 ottobre 2013 ore 10

WORKSHOP GRATUITO "LA CENTRALE DEI RISCHI DELLA BANCA D'ITALIA" Novara, 16 ottobre p.v., Baveno, 6 novembre p.v.

AGENZIA DELLE ENTRATE

Aggiornata a settembre 2013 la guida sulle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico

#### INCONTRI E CONVEGNI Vedi tutti >>

WORKSHOP GRATUITO "LA CENTRALE DEI RISCHI DELLA BANCA D'ITALIA" Novara, 16 ottobre p.v., Baveno, 6 novembre p.v.

NOVARA, 3 OTTOBRE - DESK ESTERO API PER LE PMI "RICERCA DI CLIENTI E CREAZIONE DI RETI COMMERCIALI IN ITALIA E ALL'ESTERO"

Sportello gratuito 3 ottobre p.v. dalle ore 9. Prenotazione incontri individuali

#### CORSI DI FORMAZIONE Vedi tutti >>

#### BORGOMANERO 2 ottobre 2013

AGGIORNAMENTO ANNUALE RLS (4 ore)

L'articolo 37, comma 11 del D.Lgs. 81/08 (Testo Unico Sicurezza) impone l'obbligo di aggiornamento periodico..

#### BAVENO

13 novembre 2013

CORSO LAVORATORE- Formazione Generale (4 ore)

II D.Lgs. 81/08, all'art. 37, comma 1 lettera a), prevede l'obbligo per i datori di lavoro di fornire ai...






### Servizi API sul SISTRI e per rimanere informati

- Circolari sul Sistri (dal 2010-2014)	34
- Seminari (dal 2010, n. 13)	430
- Corsi di formazione per delegati (n. 22)	278
- Telefonate	894
- Appuntamenti in azienda (dal 2010)	368
- Sportello Sistri API	69
- Chiavette ritirate	59

#### % aziende aderenti Sistri su totale aziende associate (574)



I servizi sul sito API www.apimpresa.it

Cruciano Francesco,

francescocruciano@apimpresa.it; tel. 0321 398464